

1708

CITTA' DI RAGUSA
 RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
 dal 26 APR 2013 al 11 MAG 2013
 Ragusa, li 26 APR 2013
 IL RESPONSABILE



IL FUNZIONARIO AMMIN. C.S.
 (Dott.ssa Maria Rosa Scalone)

CITTA' DI RAGUSA
 Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 19.04.2012. Proposta di deliberazione di C.S. n° 66 del 22.02.2013.

N. 20
 Data 25.03.2013

L'anno duemilatredecim addi venticinque del mese di marzo alle ore 18.30 seguenti, nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) CALABRESE ANTONIO (P.D.)	X		16) GURRIERI GIANNELLA (DIP. SIND.)	X	
2) MIRABELLA GIORGIO (P.D.L.)		X	17) LAURETTA GIOVANNI (P.D.)	X	
3) ANGELICA FILIPPO (U.D.C.)	X		18) DISTEFANO EMANUELE (Ragusa Grande Nuovo)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (P.D.L.)		X	19) ARESTIA GIUSEPPE (M.P.A.)		X
5) MASSARI GIORGIO (P.D.)	X		20) CHIAVOLA MARIO (Ragusa Grande Nuovo)	X	
6) LA ROSA SALVATORE (Gruppo Misto)	X		21) BARRERA ANTONINO (P.D.)	X	
7) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)		X	22) BITETTI ROCCO (P.D.L.)		X
8) TUMINO ALESSANDRO (P.D.)	X		23) OCCHIPINTI MASSIMO (DIP. SIND.)	X	
9) MALFA MARIA (Gruppo Misto)	X		24) LICITRA VINCENZO (Ragusa Grande Nuovo)	X	
10) LO DESTRO GIUSEPPE (M.P.A.)		X	25) MARTORANA SALVATORE (ITAL. DEI VAL)	X	
11) DI MAURO GIOVANNI (DIP. SIND.)		X	26) CINTOLO ROSARIO (DIP. SINDACO)	X	
12) FIRRINCIELI GIORGIO (Gruppo Misto)	X		27) TUMINO GIUSEPPE (I.D.V.)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (U.D.C.)	X		28) PLATANIA ENRICO (CITTA')		X
14) DI NOIA GIUSEPPE (DIP. SIND.)	X		29) D'ARAGONA PIERO (RG. GR. DI NUOVO)		X
15) GALFO MARIO (DIP. SIND.)	X		30) CRISCIONE GIOVANNA (CITTA')		X
PRESENTI	20		ASSENTI	10	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Di Noia il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Benedetto Buscema, dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore VII, dott. Santi Distefano sulla deliberazione di C.S. n° 66 del 22.02.2013

Il Dirigente del Settore VII
 Dott. Santi Distefano

Ragusa, li 21.02.2013

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione della .
 Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, li

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li

Parere favorevole espresso dal Segretario Generale dott. Benedetto Buscema sotto il profilo della legittimità sulla deliberazione di C.S. n.66 del 22.02.2013

Ragusa, li 21.02.2013

Il Segretario Generale
 Dott. Benedetto Buscema

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 66 del 22.02.2013, con la quale il Commissario Straordinario propone al Consiglio comunale la "Modifica del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.04.2012".

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Dirigente del Settore VII, dott. Santi Di Stefano, sulla regolarità tecnica e dal Segretario Generale, dott. Benedetto Buscema, in ordine alla legittimità.

Visto il parere favore espresso dalla 6^a Commissione consiliare "Sviluppo Economico, Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Turismo e Politiche Comunitarie" in data 05.03.2013.

Udita la relazione del Dirigente del Settore XI, dott. Santi Di Stefano.

Tenuto conto della discussione di che trattasi, riportata nel verbale di pari data che qui si intende richiamato, nel corso della quale è stato presentato n° 1 emendamento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Che il sopra detto emendamento all'art. 6, presentato dal consigliere comunale Calabrese ed altri, è stato posto in votazione dal Presidente, con l'assistenza dei consiglieri scrutatori: Firrincieli, Platania e Massari.

Con 20 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 20 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei consiglieri scrutatori Firrincieli, Platania e Massari, assenti i consiglieri: Mirabella, Angelica, Tumino Alessandro, Malfa, Lo Destro, Di Mauro, Morando, Arestia, Barrera, Bitetti, il superiore emendamento viene approvato.

Preso atto della superiore votazione il Presidente, con l'assistenza dei consiglieri scrutatori: Firrincieli, Platania e Massari pone in votazione l'art. 6 emendato.

Con 20 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta dai 20 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei consiglieri scrutatori Firrincieli, Platania e Massari, assenti i consiglieri: Mirabella, Angelica, Tumino Alessandro, Malfa, Lo Destro, Di Mauro, Morando, Arestia, Barrera, Bitetti, il superiore emendamento viene approvato.

Preso atto dell'esito della superiore votazione proclamata dal Presidente.

Visto l'art. 12, comma 1, della L.r. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazione.

Con 20 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 20 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei consiglieri scrutatori Firrincieli, Platania e Massari. Assenti i consiglieri: Mirabella, Angelica, Tumino Alessandro, Malfa, Lo Destro, Di Mauro, Morando, Arestia, Barrera, Bitetti.

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors, esitato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.04.2012;
2. di dare atto, conseguentemente, che il testo del Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors, così come modificato a seguito dell'emendamento, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Su richiesta del dirigente del Settore XI, dott. Santi Di Stefano, il Presidente invita il Consiglio a votare l'esecuzione immediata della deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.r. 44/91, in quanto sono in scadenza le autorizzazioni precedentemente concesse e si rende necessario il loro immediato rinnovo in relazione alle modifiche apportate.

Con 20 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 20 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei consiglieri scrutatori Firrincieli, Platania e Massari, assenti i consiglieri: Mirabella, Angelica, Tumino Alessandro, Malfa, Lo Destro, Di Mauro, Morando, Arestia, Barrera, Bitetti.

Il Presidente proclama l'esito della superiore votazione, dichiarando la immediata esecutività dell'atto, per le motivazioni sopra indicate.

Parte integrante: deliberazione n. 66 del 22.02.2013;
Regolamento per la disciplina di installazione dei dehors, come emendato;
N. I emendamento;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sig. Giuseppe Frinbia

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Calabrese Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Benedetto Buscema

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
09 APR. 2013 e rimarrà affissa fino al 24 APR. 2013 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/senza osservazioni

Ragusa, li 09 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNICATORE
(Salonia Francesco)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 11
comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li 25 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Benedetto Buscema)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi dal 09 APR. 2013 al 24 APR. 2013
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretori
di questo Comune il giorno 09 APR. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorren
dal 09 APR. 2013 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.


IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

CITTA' DI RAGUSA

Copia conforme da sen

Ragusa, li 09 APR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 - Tel. - 0932 676231 - Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **26/04/2013** al **11/05/2013** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa, 13/05/2013

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di C.C. n. 20 del 25/03/2012 avente per oggetto: "**Modifica del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 19.04.2012. Proposta di deliberazione di C.S. N° 66 del 22/02/2013.**", è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **26/04/2013** al **11/05/2013**.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa, 13/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 10 del 25-03-13



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. <u>66</u> /CS del <u>22 FEB. 2013</u>	OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei Dehors, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.04.2012. Proposta per il Consiglio Comunale.
---	--

L'anno duemila Tredici il giorno Venerdì alle ore 16,30
del mese di Febbraio nel Palazzo di Città, il Commissario Straordinario,
Dott.ssa Margherita Rizza, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.446/Serv. 1°/S.G.del 20.09.2012, con i poteri della Giunta Municipale, su proposta del
Dirigente del Settore 7°, dr. Santi Di Stefano, ha adottato la deliberazione in oggetto
specificata.

Assiste il

Segretario Generale Dott. Benedetto Bruscia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Municipale;

Vista la proposta, di pari oggetto n. 15785 Sett. VII del 21/02/2013;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 26 FEB. 2013 fino al 13 MAR. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

26 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
-- (Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26 FEB. 2013 al 13 MAR. 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26 FEB. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26 FEB. 2013 senza opposizione / con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

Prot. n. 15795 Sett. VII del 21/02/13

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO
ECONOMICO DEL TERRITORIO

Proposta di Deliberazione per Il Commissario Straordinario

OGGETTO: modifica del Regolamento per la disciplina di installazione e Gestione dei Dehors, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 19/04/2012

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

Il sottoscritto, dr. Santi Distefano, dirigente del Settore IX Sviluppo Economico, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 19/04/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'installazione e gestione dei dehors.

Il provvedimento della G.M. n.215 del 22/05/2012 con cui la Giunta Municipale ha approvato alcune modifiche al citato regolamento dehors da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che il detto provvedimento è stato restituito con nota del 10/10/2012, prot. n.85760/1072/I Sett. al Dirigente dello Sviluppo Economico per approfondimenti.

Dato atto che le dette modifiche sono state già esaminate dalla VI Commissione Consiliare nelle sedute del 03 e 11 luglio 2012;

Dato atto che in data 14 febbraio 2013 le dette modifiche sono state discusse ed esaminate anche con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio (Confcommercio, Confesercenti e CNA), con la Polizia Municipale e l'ufficio Tecnico del Comune.

Dato atto che le associazioni di categoria si sono espresse favorevolmente su tutte le proposte di modifica al regolamento dehors proposte dalla G.M. con il citato provvedimento n.215 del 22/06/2012, si espone quanto segue.

In sede di prima applicazione del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors alcune sue disposizioni si sono rivelate eccessivamente limitative rispetto alla possibilità della installazione dei dehors.

In particolare tali limitazioni sono state individuate nelle disposizioni che prevedevano:

1. il divieto di posizionare dehors a una distanza inferiore a metri 1,50 dai passi carrabili autorizzati (art.5, comma 7 del regolamento dehors)

2. il divieto di posizionare dehors allorché lo stesso occupa parte della carreggiata lasciando uno spazio al transito dei veicoli inferiore a metri 3,50 (art.6, comma 7 del regolamento dehors)

Si da atto che problematiche sono sorte in merito all'interpretazione delle disposizioni di attuazione del piano particolareggiato riguardanti il versamento della cauzione, recepite dall'art.7, comma 15 del regolamento dehors, e che tale problematica si può risolvere interpretando tali disposizioni nel senso di prevedere il versamento della cauzione solo nel caso di dehors stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno e conseguentemente prevedendo in tali ipotesi la redazione di apposito verbale prima della loro installazione in contraddittorio con il competente Ufficio Tecnico;

Si da altresì, atto che problematiche interpretative sono sorte in merito all'art.5, comma 4, punto 2 del regolamento dehors nella parte in cui vieta l'installazione dei dehors sulla parte di sede stradale dove l'ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietati e ciò in quanto la detta disposizione non è stata collegata con il successivo comma 8 dello stesso articolo, che consente l'occupazione del suolo pubblico nei casi in cui l'occupazione insista in zone a traffico limitato o in aree pedonali urbane;

Verificato, inoltre, che il regolamento dei dehors prevede un'incongruenza all'art.5 punto 3, comma 4 in quanto da un lato vieta l'installazione dei dehors nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n.42 del 22/01/2004 e dall'altro prevede che dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza dei Beni Culturali;

Rilevato, ancora, che molti operatori commerciali hanno ritenuto particolarmente gravosa la stipula di una polizza fideiussoria nonché hanno ritenuto eccessivamente oneroso ripresentare la documentazione tecnica necessaria al rilascio di occupazione di suolo pubblico per i vari rinnovi o proroghe ;

Atteso che nell'emanazione di norme regolamentari vanno osservati i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo;

Atteso che il rispetto di tali principi impone che la P.A. utilizzi un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire e che tenga conto degli altri interessi con cui lo stesso può venire in conflitto e impone altresì che la P.A. adotti la soluzione più idonea a recare il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti;

Ritenuto, alla luce dei detti principi, che le incongruenze rilevate, che i citati divieti all'installazione dei dehors e la problematica del versamento della cauzione provvisoria e quella relativa alla documentazione da presentare per i rinnovi o proroghe, possano trovare soluzioni adeguate con alcune modifiche al regolamento dehors che salvaguardano, in ogni caso, le finalità pubbliche alla sicurezza della circolazione stradale al transito dei mezzi di soccorso, dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti etc.. e al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione del suolo pubblico, si propongono le seguenti modifiche:

1. art. 5, comma 4, punto 2 eliminare le parole " e , in ogni caso" e riscrivere l'intero punto 2 nel seguente modo: "Sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, sugli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria. E' altresì vietato l'installazione di dehors sulla parte di sede stradale dove l'ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietate, eccetto i casi in cui l'occupazione insista in zona a traffico limitato o in aree pedonali urbane.
2. art. 5 comma 4 al punto 3 eliminare le parole "dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.- Dopo le modifiche apportate il comma ha assunto la

seguinte forma: "Nell'area pertinenziale degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs n. 42 del 22/01/2004"

3. art.5 comma 7 eliminare completamente la frase "La distanza dai passi carrabili autorizzati ai sensi di legge non deve essere inferiore a metri 1,50".
4. art. 5 dopo il comma 6 inserire la frase "La distanza dai passi carrabili autorizzati ai sensi di legge sarà valutata di volta in volta dopo opportuno sopralluogo e successivo parere vincolante della Polizia Municipale
5. art. 6 al comma 4 eliminare le parole "l'ingombro del fabbricato" e aggiungere le parole "deve essere lasciato libero lo spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli , l'ingombro del manufatto deve essere" e togliere la parola "Traffico" e aggiungere al suo posto la parola "Transito" , inoltre alla fine del comma 4 aggiungere le parole "La larghezza della corsia di marcia non deve essere inferiore, comunque a metri 2,50". Dopo le modifiche apportate il comma ha assunto la seguente forma: **"Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, deve essere lasciato libero lo spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La larghezza della corsia di marcia non deve essere inferiore, comunque a metri 2,50.**
6. art. 6 comma 7 eliminare l'intero comma;
7. art. 7 comma 9 eliminare le parole "prima dell'inizio dell'installazione dei dehors" e sostituirle con le parole "ogni qualvolta l'installazione dei dehors richieda un "ancoraggio al terreno". Dopo le modifiche apportate il comma ha assunto la seguente forma: **" ogni qualvolta l'installazione dei dehors richieda un "ancoraggio al terreno" deve essere redatto apposito verbale nel quale verrà descritta la consistenza e l'integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente ufficio tecnico e nello specifico:**
 - per il territorio fuori dal C.S: Settore V- servizio viabilità
 - all'interno del perimetro C.S.: Settore IV Centri Storici(se le norme di attuazione del Piano particolareggiato dovessero consentire tale installazione).
8. art.7 comma 12 dopo la parola "pari" eliminare le parole " a 2 volte" e sostituirla con le parole "alla tariffa" e aggiungere alla fine del comma le parole "Detta cauzione dovrà essere versata in caso di installazione di Dehors "stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno" mentre non è dovuta se il Dehor è costituito solamente da tavoli, sedie, ombrelloni e tende a sbraccio, anche se sono poggiati su pedane "non ancorate al terreno" e/o in generale, ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors "Dopo le modifiche apportate il comma ha assunto la seguente forma: **"Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono il dehors allo scadere della autorizzazione/concessione e a ripristinare lo stato dei luoghi ove dalla installazione delle strutture siano provocati danni alla pavimentazione stradale, alle alberature, al verde o ad altri beni di proprietà pubblica. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo pari alla tariffa da corrispondere al Comune di Ragusa a titolo di occupazione di suolo pubblico; la polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale dovrà avere durata uguale all'autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico. Detta cauzione dovrà essere versata in caso di installazione di Dehors "stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno" mentre non è dovuta se il Dehor è costituito solamente da tavoli, sedie, ombrelloni e tende a sbraccio etc., anche se sono poggiati**

su pedane "non ancorate al terreno" e/o in generale, ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors .

9. art.7 comma 15 eliminare l'intero comma ;

10. art. 7 aggiungere, come ultimo comma" il seguente: La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo è necessaria in fase di primo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la installazione di dehors; per i rinnovi o le proroghe sarà sufficiente che la ditta presenti apposita dichiarazione, sotto forma di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale attesti che non ci sono state apportate modifiche rispetto allo stato di fatto riportato nella autorizzazione precedentemente rilasciata.

- **CONSIDERATO**, altresì che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 466 del 28/12/2012 è stato variato il modello organizzativo dell'Ente riducendo da dodici a nove i settori con conseguente modifica della numerazione dei settori rispetto alla data di approvazione del Regolamento dei dehors
- **RITENUTO**, per tutto quanto sopra evidenziato , di modificare il regolamento per la disciplina di installazione e Gestione dei dehors approvato con delibera del C.C. n. 24 del 19/04/2012
- **VISTO** l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Proporre al Consiglio Comunale l'adozione di una delibera che preveda :

- a) **Modificare** il vigente Regolamento per la disciplina di installazione e Gestione dei Dehors, approvato con delibera del C.C. n. 24 del 19/04/2012, secondo quanto indicato nella parte espositiva del presente atto;
- b) **Dare atto** , conseguentemente , che il testo del Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors a seguito delle modifiche apportate è quello allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- c) **Revocare** la proposta di modifica al regolamento dehors approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 215 del 22/06/2012.
- d) **Dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 10/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, 21/07/2013
Il Dirigente
Dr. Santi Distefano

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non e' necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, 21/07/2013
Il Dirigente
Dr. Santi Distefano


Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 10/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____
Va imputata al cap. _____

Ragusa li, _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, 21.07.2013
Il Segretario Generale
dott. ~~B...~~ *Luigi Buscema*



Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- 1) ALL. A) regolamento rielaborato.
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li, 21/07/2013

Il Responsabile del Procedimento
dr. Salvatore Giuffrida

Il Capo Settore
Dr. Santi Distefano

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'occupazione della "strada", così come definita dall'art. 2 del D. Lgs. n° 285/92 e s.m.i., e del suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, mediante l'istallazione di dehor stagionale e continuativo, con riferimento alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Ragusa (delib. Consiglio Comunale n. 66 del 08/07/2010) ed in applicazione del D.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Commissari Straordinario con delib. n.36 del 10.5.94, ratificata dal C.C. con delib. n.127 del 4.11.94, modificato con delib. C.C. n. 64 del 28.7.1995 ed integrato con delib. C.C. n.40\2002

Art. 2

Definizioni

Si definiscono "dehors" tutti gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto ad uso di un locale di pubblico esercizio di somministrazione, come statuito dalla legge 25 agosto 1991 n. 287.

Per dehor stagionale si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi rinnovabili se posizionata nel centro storico, ad un anno per le restanti parti del territorio comunale, soggetto ad autorizzazione.

Per dehor continuativo si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.

Per "Centro Storico", ai fini del presente regolamento si intende si intende la zone A del P.R.G. così come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 120/2006 dell'Assessorato Regionale, limitatamente alla ex zona A e B1 del perimetro urbanistico delimitato dalla legge n. 61 del 1981 in cui possono essere posizionati solo dehors stagionali di durata non superiore a 6 mesi.

Art. 3

Dehors

assentire, il verificarsi delle condizioni di cui sopra con l'osservanza di specifiche condizioni tecniche.

Art. 4

Elementi di arredo e di copertura

Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli e dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

In presenza di più esercizi pubblici, deve essere prevista una soluzione unitaria in coordinamento con interventi similari contigui.

Le strutture di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà, debbono comunque essere stabilmente poggiate al suolo, se necessario, mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione nel rispetto, quindi, della pavimentazione esistente.

L'installazione di queste strutture non devono rendere necessarie modifiche al fabbricato principale per adeguamenti normativi igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme al regolamento di igiene e alla normativa in merito alla somministrazione in aree esterne ad esercizi pubblici.

Non sono ammesse tettoie, strutture a serra o soluzioni similari nel centro storico; le dette strutture sono ammesse nella restante parte del territorio comunale nel caso di dehors continuativi, previa acquisizione di preventivo parere del Settore V - Servizio edilizia privata.

Gli ombrelloni dovranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

Le tende a sbraccio, o a telo teso, sono costituite da uno o più teli retraibili fissate alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.

Le coperture a cappottina, si presentano con due soluzioni:

- a. con struttura centrale di sostegno a volta semicilindrica aperta o chiusa a testata;
- b. con montanti perimetrali a volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

La copertura a padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni:

- a. con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;

Non è consentito installare dehor o parti di esso:

1. In zone pubbliche riguardanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, alberature anche singole, qualora inibiscano completamente gli spazi pubblici a fruizione collettiva;
2. Sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, sugli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria. E' altresì vietata l'installazione di dehors sulla parte di sede stradale dove l'Ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietate, eccetto i casi in cui l'occupazione insista in zona a traffico limitato o in aree pedonali urbane;
3. Nell'area pertinenziale degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs n. 42 del 22/01/2004;
4. Su zone che possono occultare la vista di segnaletica verticale o orizzontale, di toponomastica, di targhe, lapidi o cippi commemorativi, illuminazione autorizzati dal Comune;
5. Se vi è interferenza con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione se non nei casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione/concessione previo specifico nulla osta da parte degli uffici dei Settori competenti.
6. In prossimità di intersezioni viarie;
7. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci proiettate dalle lanterne semaforiche o creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale (e/o del traffico veicolare), fermo restando il divieto di occupazione sulle corsie di canalizzazione;
8. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati;

Nella nuova area pedonale di piazza Torre e Lungomare Mediterraneo, istituita a seguito dei recenti interventi di riqualificazione urbanistica, l'occupazione di suolo pubblico con dehors a corredo dell'attività di somministrazione può avvenire secondo le diverse modalità di occupazione del suolo pubblico indicate nella planimetria di Marina di Ragusa allegata al presente regolamento con esclusivo riferimento alla nuova area pedonale di Piazza Torre e Lungomare Mediterraneo e per una lunghezza massima corrispondente all'estensione dei fronti del locale

Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

L'installazione di dehor è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane e di quartiere), F (strade locali), così come definite dall'art. 2, comma 2 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Con riferimento alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), dette limitazioni possono essere modificate dai criteri applicativi del Nuovo Codice della Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana, solo in presenza di condizioni e valutazioni che ne rendano possibile la modifica.

Quando il contesto non renda possibile la collocazione dei dehors sul marciapiede, può essere assentita l'occupazione delle aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) limitatamente a quattro o a cinque posti auto a seconda che gli spazi destinati a parcheggio siano collocati parallelamente al marciapiede ovvero perpendicolarmente e sempre che non si superi l'estensione del prospetto del locale che ospita l'attività di somministrazione.

In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita l'istallazione di dehors.

Art. 6

Dimensioni

Gli elementi di arredo urbano non potranno impegnare una superficie superiore a quella destinata alla somministrazione all'interno del locale e per il centro storico la seguente superficie:

- su suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio, esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme pari alla concessione amministrativa di riferimento fino a un max. di mq. 100;

dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata e di sosta.

Art. 7

Procedimento per il rilascio di autorizzazione/concessione per l'installazione di dehors

Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehor stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve rispettivamente ottenere la preventiva autorizzazione o concessione. Tale provvedimento è rilasciato dal Settore Sviluppo Economico previo parere del Comando dei Vigili Urbani, del Settore Infrastrutture e Viabilità, del Settore Centri Storici, per la parte del territorio riguardante il centro storico, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, e del Settore Assetto ed Uso del Territorio per la restante parte del Territorio.

Per la tipologia di dehor riportata alla lettera e) dell'art 3 del presente regolamento (tende a doppia cappottina, a padiglione e similari) occorre acquisire il preventivo parere del Settore V - assetto ed uso del Territorio.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e presentata in bollo al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima della data per l'installazione del dehors, entro il detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di rilascio.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. Planimetria in tre copie in scala almeno 1:200 e tre copie in scala 1:2000 (inquadramento generale), nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente nell'area su cui il dehor viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzo pubblico, e/o passaggi pedonali. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione e, limitatamente alle zone A e B1 del perimetro urbanistico riferito alla L. r. n. 61/8, i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Per la tipologia di dehor riportata alla lettera e) dell'art 3 del presente regolamento (tende a doppia cappottina, a padiglione e

descritta la consistenza e l'integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente ufficio tecnico e nello specifico:

- per il territorio fuori dal Centro Storico: Settore V-servizio viabilità
- all'interno del perimetro Centro Storico : Settore IV Centri Storici(se le norme di attuazione del Piano particolareggiato dovessero consentire tale installazione).

Allo scadere della concessione si dovrà redigere altro verbale in contraddittorio con i competenti uffici sopra indicati con il quale si accerterà l'integrità di quanto concesso.

Non possono essere rilasciate né rinnovate autorizzazioni o concessioni all'uso del suolo pubblico a favore di quei soggetti nei confronti dei quali è accertata una pregressa morosità relativa alla TOSAP fino a quando non sia dimostrato l'avvenuto pagamento.

Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono il dehors allo scadere della autorizzazione/concessione e a ripristinare lo stato dei luoghi ove dalla installazione delle strutture siano provocati danni alla pavimentazione stradale, alle alberature, al verde o ad altri beni di proprietà pubblica. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo pari alla tariffa da corrispondere al Comune di Ragusa a titolo di occupazione di suolo pubblico; la polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale dovrà avere durata uguale all'autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico. Detta cauzione dovrà essere versata in caso di installazione di Dehors "stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno" mentre non è dovuta se il Dehor è costituito solamente da tavoli, sedie, ombrelloni e tende a sbraccio, etc. anche se sono poggiati su pedane "non ancorate al terreno" e/o in generale, ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato.

Qualora la rimozione dei dehors non sia stata eseguita entro i termini indicati nell'autorizzazione/concessione, o non si provveda a ripristinare, a seguito dei danni provocati lo stato dei luoghi, nei tempi assegnati, si procederà con diffida ad adempiere entro 5 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale, vi provvederà direttamente e incamererà la fidejussione o il deposito cauzionale fatto salvo il recupero della maggiore spesa.

La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo è necessaria in fase di primo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la installazione di dehors; per i rinnovi o le

Storici per la parte del territorio riguardante il Centro Storico e del Settore Assetto ed Uso del territorio, per la restante parte del territorio.

In caso di morosità si applicano le previsioni di cui al comma 11 all'art. 7 del presente Regolamento.

I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni. Il Responsabile del Settore preposto al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione dell'avvenuta domanda di rinnovo dell'autorizzazione, entro 10 giorni, al Settore Viabilità e Traffico. Il Settore Viabilità e Traffico dovrà comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del precedente rilascio dell'autorizzazione.

Il Settore procedente comunicherà, anche per via informatica, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Settore Assetto ed uso del territorio, al Settore Viabilità e traffico, al Corpo di Polizia Municipale, al Settore Gestione del Verde Pubblico Settore Centri Storici.

Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, non abbia potuto installare il dehor per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

Art. 11

Scadenza dell'autorizzazione/ concessione

Alla scadenza dell'autorizzazione/concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area.

In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le spese all'esercente.

Art. 12

Attività

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e materialmente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi di esposizione attrezzati e a temperatura controllata finalizzati a migliorare la

del soggetto preposto al rilascio della stessa senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

Art. 15

Sospensione dell'autorizzazione/ concessione per motivi di interesse pubblico

Ogni qual volta nello spazio autorizzato per l'istallazione di dehors si debbano effettuare lavori di manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, di pubblico interesse o del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi.

Tale comunicazione, qualora non comporti revoca di cui all'art. 14 dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento, che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture, addebitando i costi al concessionario.

Nel caso di sospensione dell'autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico nel computo della sua durata si terrà conto del periodo in cui le strutture sono state rimosse.

Art. 16

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, si procederà secondo le modalità di cui al precedente art. 7 ultimo comma

Art. 18

Sospensione dell'autorizzazione/ concessione di occupazione suolo pubblico con dehors

L'autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio, gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
- b) Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) La mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
- d) I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

I provvedimenti di sospensione adottati per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertati dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione (Sviluppo Economico), affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione/ concessione ad occupare suolo pubblico con dehors

L'autorizzazione/concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

Tutte le installazioni già autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione e/o autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, Regolamento TOSAP, approvato con delibera commissariale 5536/CS del 10.5.1992 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al Regolamento di Polizia Urbana.

Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche alle domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzate.

In una ottica di imparzialità della azione della P.A. ed al fine di dare coerenza e omogeneità agli atti amministrativi si intendono decaduti tutti i provvedimenti, a vario titolo già rilasciati per le attività previste dal presente regolamento, consentendone esclusivamente la naturale scadenza temporale. Sarà pertanto cura del titolare del pubblico esercizio di somministrazione, precedentemente autorizzato, attivare il procedimento di cui all'art. 7.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata e dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

... e sostanzialmente
... delibera consiliare
... 20 ... 25-03-13



CITTA' DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Dehors

Articolo 4 - Elementi di arredo e di copertura

Articolo 5 - Ubicazione-Limitazioni- Divieti

Articolo 6 - Dimensioni

Articolo 7- Procedimento per il rilascio di autorizzazione/concessione per l'istallazione di dehors

Articolo 8 - Rilascio autorizzazioni per Dehors in occasione di eventi e manifestazioni

Articolo 9 - Proroga dei dehors stagionali

Articolo 10 - Rinnovo dehors stagionali

Articolo 11 - Scadenza dell' autorizzazione/concessione

Articolo 12 - Attività

Articolo 13 - Orario

Articolo 14 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico

Articolo 15 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

Articolo 16 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private di dehors

Articolo 17 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 18 - Sospensione dell'autorizzazione/concessione ad occupare suolo pubblico con dehors

Articolo 19 - Revoca dell'autorizzazione/concessione ad occupare suolo pubblico con dehors

Articolo 20 - Sanzioni

Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'occupazione della "strada", così come definita dall'art. 2 del D. Lgs. n° 285/92 e s.m.i., e del suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, mediante l'istallazione di dehor stagionale e continuativo, con riferimento alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Ragusa (delib. Consiglio Comunale n. 66 del 08/07/2010) ed in applicazione del D.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Commissari Straordinario con delib. n.36 del 10.5.94, ratificata dal C.C. con delib. n.127 del 4.11.94, modificato con delib. C.C. n. 64 del 28.7.1995 ed integrato con delib. C.C. n.40\2002

Art. 2

Definizioni

Si definiscono "dehors" tutti gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto ad uso di un locale di pubblico esercizio di somministrazione, come statuito dalla legge 25 agosto 1991 n. 287.

Per dehor stagionale si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi rinnovabili se posizionata nel centro storico, ad un anno per le restanti parti del territorio comunale, soggetto ad autorizzazione.

Per dehor continuativo si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.

Per "Centro Storico", ai fini del presente regolamento si intende si intende la zone A del P.R.G. così come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 120/2006 dell'Assessorato Regionale, limitatamente alla ex zona A e B1 del perimetro urbanistico delimitato dalla legge n. 61 del 1981 in cui possono essere posizionati solo dehors stagionali di durata non superiore a 6 mesi.

Art. 3

Dehors

Gli elementi dei dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- b. tavoli e sedie su pedana;
- c. ombrelloni;
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
- e. tende a sbraccio, doppia cappottina, padiglione e similari;
- f. elementi accessori: fioriere ed elementi di delimitazione del dehor, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, ecc;

Per gli elementi dei dehors nel centro storico, prevalgono le Norme Tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo adottato dal CC con atto n. 66 dell'08/07/2010, rispetto alle disposizioni del presente regolamento. Pertanto l'arredo urbano, con occupazione del suolo pubblico da destinare alle attività di somministrazione, nel caso in cui è stabilmente appoggiato al suolo, pur avendo carattere di provvisorietà, è ammesso, previa delibera della Giunta Municipale, con apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal Settore VII Sviluppo Economico, su valutazione, caso per caso da parte della Commissione Risanamento Centri Storici e del Settore Polizia Municipale. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico, da destinare alle attività di somministrazione, venga richiesta esclusivamente con tavoli, sedie ed ombrelloni, le autorizzazioni, saranno rilasciate su parere del settore Centri Storici senza ricorrere, di volta in volta, all'apposita Commissione di risanamento la quale emetterà preliminarmente apposite linee guida sull'installazione degli arredi (tavoli sedie ed ombrelloni) e sulle caratteristiche estetiche degli stessi in modo da consentire, al competente Settore Centri Storici, l'emissione di pareri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni da parte del Settore IX. Il Dirigente del Settore Centri Storici potrà richiedere, tuttavia, il parere alla Commissione di Risanamento dei Centri Storici nei casi in cui la richiesta riguardi siti particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico e paesaggistico.

Non è consentita, al di fuori del caso indicato nella lettera f) del precedente comma, l'installazione di fioriere o mezzi diversi, finalizzati ad abbellire e/o evidenziare l'accesso ad esercizi commerciali. Tale installazione potrà essere assentita eccezionalmente, sempre che non ci sia sottrazione di area destinata a parcheggio, per particolari situazioni che dovranno essere adeguatamente esplicitate in apposita relazione da presentare in uno alla richiesta di autorizzazione. La Polizia Municipale ed il Servizio Viabilità del Settore V o del Servizio Centri Storici del Settore IV, dovranno in maniera ampia e dettagliata, motivare e se del caso

assentire, il verificarsi delle condizioni di cui sopra con l'osservanza di specifiche condizioni tecniche.

Art. 4

Elementi di arredo e di copertura

Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli e dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

In presenza di più esercizi pubblici, deve essere prevista una soluzione unitaria in coordinamento con interventi simili contigui.

Le strutture di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà, debbono comunque essere stabilmente poggiate al suolo, se necessario, mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione nel rispetto, quindi, della pavimentazione esistente.

L'installazione di queste strutture non devono rendere necessarie modifiche al fabbricato principale per adeguamenti normativi igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme al regolamento di igiene e alla normativa in merito alla somministrazione in aree esterne ad esercizi pubblici.

Non sono ammesse tettoie, strutture a serra o soluzioni simili nel centro storico; le dette strutture sono ammesse nella restante parte del territorio comunale nel caso di dehors continuativi, previa acquisizione di preventivo parere del Settore V - Servizio edilizia privata.

Gli ombrelloni dovranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

Le tende a sbraccio, o a telo teso, sono costituite da uno o più teli retraibili fissate alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.

Le coperture a cappottina, si presentano con due soluzioni:

- a. con struttura centrale di sostegno a volta semicilindrica aperta o chiusa a testata;
- b. con montanti perimetrali a volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

La copertura a padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni:

- a. con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;

b. a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata o tesa .

Le fioriere o vasi ornamentali potranno avere forma cubica, di parallelepipedo o cilindrica, in ogni caso dovranno essere uguali tra di loro.

In ogni caso il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le componenti del dehor e con l'ambiente circostante, dovranno essere comunque mantenute in buone condizioni.

E' consentita l'installazione di funghi riscaldanti funzionanti a gas o butano gas, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio.

I cestini sono ammessi purchè in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Art. 5

Ubicazione- Limitazioni e Divieti

L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate alla somministrazione assistita al pubblico di alimenti e bevande che dispongono di servizi igienici adeguati, ad eccezione delle attività con autorizzazione antecedente all'1 gennaio 1997.

L'occupazione del suolo pubblico con dehors è da consentire davanti l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B ed entro le proiezioni dei fronti dell'esercizio stesso cui gli elementi di arredo si riferiscono; solo per casi particolari, da verificare di volta in volta, ove il contesto non renda ciò possibile è consentita occupazione di area nelle immediate vicinanze dell'attività autorizzata sempre che ciò non sia in contrasto con le altre disposizioni previste dal presente regolamento e non sia in corrispondenza di finestre o altri punti luce, di passi carrai, davanti ad ingressi condominiali o vetrine di negozi. E' prevista la possibilità di annessione della superficie spettante al titolare confinante, con il consenso dello stesso, per il periodo richiesto dal primo esercente. La superficie risultante non potrà comunque superare l'estensione massima prevista dalla somma delle due.

E' facoltà del Comune, limitatamente alle aree interdette alla circolazione veicolare, di autorizzare la loro occupazione con dehors da parte di esercizi pubblici che insistono nelle immediate vicinanze, in questo caso è consentita l'occupazione del suolo pubblico solo con tavoli, sedie e ombrellone, e le autorizzazioni saranno rilasciate temperando equamente le diverse richieste, anche se pervenute in tempi diversi.

Non è consentito installare dehor o parti di esso:

1. In zone pubbliche riguardanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, alberature anche singole, qualora inibiscano completamente gli spazi pubblici a fruizione collettiva;
2. Sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, sugli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria. E' altresì vietata l'installazione di dehors sulla parte di sede stradale dove l'Ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietate, eccetto i casi in cui l'occupazione insista in zona a traffico limitato o in aree pedonali urbane;
3. Nell'area pertinenziale degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs n. 42 del 22/01/2004;
4. Su zone che possono occultare la vista di segnaletica verticale o orizzontale, di toponomastica, di targhe, lapidi o cippi commemorativi, illuminazione autorizzati dal Comune;
5. Se vi è interferenza con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione se non nei casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione/concessione previo specifico nulla osta da parte degli uffici dei Settori competenti.
6. In prossimità di intersezioni viarie;
7. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci proiettate dalle lanterne semaforiche o creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale (e/o del traffico veicolare), fermo restando il divieto di occupazione sulle corsie di canalizzazione;
8. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati;

9. Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 1 (uno) misurata tra il limite di carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale di ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.
10. Su parti che possono ostacolare la visuale di sicurezza;
11. Sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali che interessano l'intera sezione del marciapiedi o dello slargo;
12. Sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi per il transito pedonale dei disabili;
13. In tutti quei casi in cui, comunque, l'occupazione sia in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;

La distanza dall'intersezione stradale non deve essere inferiore a cinque metri, e va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore IX , Polizia Municipale, competente in materia di viabilità e traffico.

Qualora l'installazione di dehor occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, previo nulla osta della Polizia Municipale.

La distanza dai passi carrabili autorizzati ai sensi di legge sarà valutata di volta in volta dopo opportuno sopralluogo e successivo parere vincolante del settore IX Polizia Municipale

Nel caso in cui le istanze di occupazione del suolo pubblico a corredo dell'attività di somministrazione ricadano in aree dove per legge o per scelta dell'Ente proprietario della strada la sosta e il transito dei veicoli sono vietati ovvero la circolazione dei veicoli è limitata ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (Aree pedonali urbane, zone a traffico limitato, piazze o slarghi esterni alla carreggiata, rialzati o altrimenti delimitati, destinati alla circolazione dei pedoni), gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni/concessioni, dopo aver ponderato l'interesse pubblico a non vedere ridotto il numero degli stalli di sosta dei veicoli e l'interesse dell'operatore economico all'ampliamento, all'esterno del locale della superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, in determinati periodi dell'anno ove maggiore è il flusso turistico, rilasceranno l'autorizzazione/concessione a condizione e nella misura idonea a che la stessa non determini intralcio alla circolazione.

Nella nuova area pedonale di piazza Torre e Lungomare Mediterraneo, istituita a seguito dei recenti interventi di riqualificazione urbanistica, l'occupazione di suolo pubblico con dehors a corredo dell'attività di somministrazione può avvenire secondo le diverse modalità di occupazione del suolo pubblico indicate nella planimetria di Marina di Ragusa allegata al presente regolamento con esclusivo riferimento alla nuova area pedonale di Piazza Torre e Lungomare Mediterraneo e per una lunghezza massima corrispondente all'estensione dei fronti del locale

Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

L'installazione di dehor è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane e di quartiere), F (strade locali), così come definite dall'art. 2, comma 2 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Con riferimento alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), dette limitazioni possono essere modificate dai criteri applicativi del Nuovo Codice della Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana, solo in presenza di condizioni e valutazioni che ne rendano possibile la modifica.

Quando il contesto non renda possibile la collocazione dei dehors sul marciapiede, può essere assentita l'occupazione delle aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) limitatamente a quattro o a cinque posti auto a seconda che gli spazi destinati a parcheggio siano collocati parallelamente al marciapiede ovvero perpendicolarmente e sempre che non si superi l'estensione del prospetto del locale che ospita l'attività di somministrazione.

In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita l'installazione di dehors.

Art. 6

Dimensioni

Gli elementi di arredo urbano non potranno impegnare una superficie superiore a quella destinata alla somministrazione all'interno del locale e per il centro storico la seguente superficie:

- su suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio, esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme pari alla concessione amministrativa di riferimento fino a un max. di mq. 100;

- su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico con una superficie max. di mq. 100;
- su suolo privato fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente escludendo la superficie per servizi.
- su superfici a terrazzo fino a un max. di mq. 200 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo la superficie per servizi.

Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale

Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, deve essere lasciato libero lo spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La larghezza della corsia di marcia non deve essere inferiore, comunque a metri 2,50.

Ove si dovessero trovare due esercizi l'uno di fronte all'altro ovvero attigui, se concedendo ad entrambi l'autorizzazione/concessione non dovesse rimanere lo spazio previsto al comma precedente, si darà la precedenza all'esercizio, che avrà presentato la domanda per primo.

Nel caso di istanze concorrenti di ditte interessate ad effettuare installazioni di dehors su una medesima area, la superficie assegnata a ciascuno sarà proporzionale ai rispettivi spazi interni destinati alla somministrazione.

Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehor, si debba tener conto del fronte dell'esercizio pubblico sito al piano terra.

Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata e di sosta.

Art. 7

Procedimento per il rilascio di autorizzazione/concessione per l'installazione di dehors

Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehor stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve rispettivamente ottenere la preventiva autorizzazione o concessione. Tale provvedimento è rilasciato dal Settore Sviluppo Economico previo parere del Comando dei Vigili Urbani, del Settore Infrastrutture e Viabilità, del Settore Centri Storici, per la parte del territorio riguardante il centro storico, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, e del Settore Assetto ed Uso del Territorio per la restante parte del Territorio.

Per la tipologia di dehor riportata alla lettera e) dell'art 3 del presente regolamento (tende a doppia cappottina, a padiglione e similari) occorre acquisire il preventivo parere del Settore V - assetto ed uso del Territorio.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e presentata in bollo al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima della data per l'installazione del dehors, entro il detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di rilascio.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. Planimetria in tre copie in scala almeno 1:200 e tre copie in scala 1:2000 (inquadramento generale), nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente nell'area su cui il dehor viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzo pubblico, e/o passaggi pedonali. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione e, limitatamente alle zone A e B1 del perimetro urbanistico riferito alla L. r. n. 61/8, i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Per la tipologia di dehor riportata alla lettera e) dell'art 3 del presente regolamento (tende a doppia cappottina, a padiglione e similari) e per le eventuali tettoie, strutture a serra o soluzioni similari dovrà essere prodotto un progetto in tre copie (planimetria, pianta prospetto e servizi) in scala almeno 1:200, redatto da tecnico abilitato, nel quale dovranno essere riportati tutti gli elementi e caratteristiche costruttive e tipologiche.

- b. Relazione tecnica in tre copie;
- c. Elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previste pedane, delimitazioni, coperture, fioriere, cestini per i rifiuti, anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie);
- d. Fotografie a colori (formato minimo 9 x 12) frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico, esteso anche agli edifici limitrofi.
- e. Autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale alloggiare gli arredi mobili.
- f. Atto di Impegno da parte del richiedente ad assumersi tutti gli obblighi previsti dal Regolamento per la disciplina di installazione e gestione Dehors del Comune di Ragusa.
- g. Nulla osta del condominio nell'ipotesi contemplata dall'art. 6 comma 3

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale è rilasciata per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabili, così come disposto all'art. 2 comma 2, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli artt. 9 e 10.

La concessione, per dehor continuativo può essere rilasciata per un periodo pluriennale fino ad un massimo di 3 anni.

Acquisiti tutti i pareri previsti al 1° comma del presente articolo, in caso di esito positivo degli stessi, il Settore Sviluppo Economico invierà a mezzo di PEC al competente Settore tributi, schema del provvedimento contenente tutti gli elementi necessari a determinare la tariffa dell'occupazione del suolo pubblico riferita sia alla semplice autorizzazione che a quella della concessione, comprensiva del canone annuale. Lo stesso ufficio, quantificata la tariffa, avrà cura, sempre a mezzo di PEC, di comunicare al Settore Sviluppo Economico, l'importo determinato, le modalità di versamento ed ogni altra condizione, presupposto o vincolo che sarà ritenuto utile.

Acquisita la dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa occupazione del suolo pubblico e del versamento della cauzione di cui ai successivi commi si procederà al rilascio del provvedimento che sarà inviato o notificato al titolare dell'esercizio e in copia a tutti gli uffici e/o settori coinvolti nel procedimento.

Ogni qualvolta l'installazione dei dehors richieda un "ancoraggio al terreno" deve essere redatto apposito verbale nel quale verrà descritta la consistenza e l'integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente ufficio tecnico e nello specifico:

- per il territorio fuori dal Centro Storico: Settore V- servizio viabilità

- all'interno del perimetro Centro Storico : Settore IV Centri Storici(se le norme di attuazione del Piano particolareggiato dovessero consentire tale installazione).

Allo scadere della concessione si dovrà redigere altro verbale in contraddittorio con i competenti uffici sopra indicati con il quale si accerterà l'integrità di quanto concesso.

Non possono essere rilasciate né rinnovate autorizzazioni o concessioni all'uso del suolo pubblico a favore di quei soggetti nei confronti dei quali è accertata una pregressa morosità relativa alla TOSAP fino a quando non sia dimostrato l'avvenuto pagamento.

Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono il dehors allo scadere della autorizzazione/concessione e a ripristinare lo stato dei luoghi ove dalla installazione delle strutture siano provocati danni alla pavimentazione stradale, alle alberature, al verde o ad altri beni di proprietà pubblica. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo pari alla tariffa da corrispondere al Comune di Ragusa a titolo di occupazione di suolo pubblico; la polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale dovrà avere durata uguale all'autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico. Detta cauzione dovrà essere versata in caso di installazione di Dehors "stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno" mentre non è dovuta se il Dehor è costituito solamente da tavoli, sedie, ombrelloni e tende a sbraccio, etc. anche se sono poggiati su pedane "non ancorate al terreno" e/o in generale, ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors .

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato.

Qualora la rimozione dei dehors non sia stata eseguita entro i termini indicati nell'autorizzazione/concessione, o non si provveda a ripristinare, a seguito dei danni provocati lo stato dei luoghi, nei tempi assegnati, si procederà con diffida ad adempiere entro 5 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale, vi provvederà direttamente e incamererà la fidejussione o il deposito cauzionale fatto salvo il recupero della maggiore spesa.

La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo è necessaria in fase di primo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la installazione di dehors; per i rinnovi o le proroghe sarà sufficiente che la ditta presenti apposita dichiarazione, sotto forma di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale attesti che non sono state apportate modifiche rispetto allo stato di fatto riportato nella autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 8

Rilascio autorizzazione per Dehors in occasione di eventi e manifestazioni

In occasione di eventi e/o manifestazioni particolari quali feste, manifestazioni, mostre, spettacoli, fiere, ed eventi simili, è possibile il rilascio di autorizzazioni per l'istallazione di dehors; in tali ipotesi la durata dell'autorizzazione non potrà superare quella dell'evento e/o della manifestazione e la relativa domanda dovrà essere prodotta entro il termine massimo di 10 giorni dall'inizio dell'evento e/o della manifestazione stessa.

Gli elementi di dehors consentiti sono quelli di cui alla lettera a), b, c) e d) dell'art. 3 e l'istanza dovrà essere corredata dalla sola documentazione di cui all'art. 7 comma 3 lettera a) e b) del presente regolamento.

In occasione degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, è possibile l'istallazione di gazebo per consentire l'effettuazione di mostre d'arte, di artigianato e simili; i gazebo devono avere struttura leggera in metallo e telo ed avere un'altezza massima di ml 3,50. È esclusa l'istallazione di gazebo per consentire attività estemporanea di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che diversa disposizione di legge dovesse consentirlo.

Art. 9

Proroga dei dehors stagionali

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere, prorogata previa presentazione, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza, di istanza in bollo, con allegate la dichiarazione di conformità. Entro detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di proroga; in caso contrario l'autorizzazione di cui si chiede la proroga si riterrà valida fino alla definizione del procedimento.

Resta fermo che la durata complessiva del periodo di istallazione non potrà superare i sei mesi rinnovabili.

Art. 10

Rinnovo dehors stagionali

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali può essere rinnovata previo parere del Settore Centri Storici per la parte del territorio riguardante il Centro Storico e del Settore Assetto ed Uso del territorio, per la restante parte del territorio.

In caso di morosità si applicano le previsioni di cui al comma 11 all'art. 7 del presente Regolamento.

I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni. Il Responsabile del Settore preposto al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione dell'avvenuta domanda di rinnovo dell'autorizzazione, entro 10 giorni, al Settore Viabilità e Traffico. Il Settore Viabilità e Traffico dovrà comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del precedente rilascio dell'autorizzazione.

Il Settore procedente comunicherà, anche per via informatica, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Settore Assetto ed uso del territorio, al Settore Viabilità e traffico, al Corpo di Polizia Municipale, al Settore Gestione del Verde Pubblico Settore Centri Storici.

Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, non abbia potuto installare il dehor per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

Art. 11

Scadenza dell'autorizzazione/ concessione

Alla scadenza dell'autorizzazione/concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area.

In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le spese all'esercente.

Art. 12

Attività

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e materialmente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi di esposizione attrezzati e a temperatura controllata finalizzati a migliorare la qualità dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria (pacchetto igiene REG CE n. 852/2004) e nel rigoroso rispetto della medesima.

E' vietata qualsiasi diffusione di musica nel dehor tramite impianto di amplificazione. In ogni caso non deve essere arrecato pregiudizio al riposo delle persone. Dovrà essere pertanto

salvaguardato il diritto dei terzi al rispetto dei limiti di inquinamento sonoro dettati dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e dai connessi regolamenti attuativi.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Nell'ipotesi in cui nei dehors vengono installati impianti rumorosi (gruppi elettrogeni o altro) dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico

L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità connessa al rilascio della concessione.

Art. 13

Orario

Il dehor osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio di dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato; gli ombrelloni a copertura dovranno essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio a copertura dovranno essere riavvolte durante la notte.

La violazione delle superiori disposizioni implica l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché in caso di recidiva la revoca della concessione.

L'orario di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, tavoli, sedie ed ombrelloni, dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione/ concessione per motivi di interesse pubblico

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della stessa senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

Art. 15

Sospensione dell'autorizzazione/ concessione per motivi di interesse pubblico

Ogni qual volta nello spazio autorizzato per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori di manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, di pubblico interesse o del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi.

Tale comunicazione, qualora non comporti revoca di cui all'art. 14 dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento, che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture, addebitando i costi al concessionario.

Nel caso di sospensione dell'autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico nel computo della sua durata si terrà conto del periodo in cui le strutture sono state rimosse

Art. 16

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, si procederà secondo le modalità di cui al precedente art. 7 ultimo comma

Art. 17

Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico autorizzato in perfetto stato igienico - sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato realizzato. In particolare:

- è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una congrua distanza dall'esercizio;
- è fatto obbligo di collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, dei contenitori di sufficiente capacità per il deposito dei rifiuti minuti;
- è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede;
- è fatto obbligo di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di idonea capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza, mentre i cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché ne risulti impedito il rovesciamento

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione/concessione ed in caso di inadempienza revoca l'autorizzazione/concessione ed ordina la rimozione del dehor addebitando le spese all'esercente.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni/concessioni.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehor.

La responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi dagli elementi che compongono i dehors resta a carico del concessionario.

Art. 18

Sospensione dell'autorizzazione/ concessione di occupazione suolo pubblico con dehors

L'autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio, gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
- b) Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) La mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
- d) I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

I provvedimenti di sospensione adottati per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertati dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione (Sviluppo Economico), affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione/ concessione ad occupare suolo pubblico con dehors

L'autorizzazione/concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- b) In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico;
- c) In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente utilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, salvo casi di forza maggiore, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- d) Al reiterarsi delle circostanze di cui all'art. 18 del presente Regolamento
- e) violazione dei divieti di cui all'art.12

I provvedimenti di revoca adottati per le violazioni di cui sopra, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertate dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione, affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 20

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre violazioni amministrative, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7 bis del D lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso di indebita occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio, accertata dai competenti organi di polizia, si provvederà ai sensi dell'art. 3, commi 16-17 e 18 della legge n. 94 del 15/07/2009, in materia di sicurezza stradale così come recepita con determinazione sindacale n. 218 del 25/10/2010 e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

Tutte le installazioni già autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione e/o autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, Regolamento TOSAP, approvato con delibera commissariale 5536/CS del 10.5.1992 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al Regolamento di Polizia Urbana.

Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche alle domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzate.

In una ottica di imparzialità della azione della P.A. ed al fine di dare coerenza e omogeneità agli atti amministrativi si intendono decaduti tutti i provvedimenti, a vario titolo già rilasciati per le attività previste dal presente regolamento, consentendone esclusivamente la naturale scadenza temporale. Sarà pertanto cura del titolare del pubblico esercizio di somministrazione, precedentemente autorizzato, attivare il procedimento di cui all'art. 7.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata e dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Il criterio che andrebbe a regolare l'ipotesi delle istanze concorrenti è un criterio adottato con la delibera 185/2008 che approvava le linee guida per il rilascio di autorizzazioni all'uso del suolo pubblico. Tale criterio è stato successivamente modificato con il regolamento del 19.04.2012.

Tale criterio è in contraddizione con l'art. 5 del regolamento approvato con deliberazione n. 24 del 19.04.2012 che prevede *"l'occupazione del suolo pubblico è da consentire davanti l'esercizio pubblico di somministrazione dei alimenti e bevande ... ed entro le proiezioni dei fronti dell'esercizio stesso cui gli elementi di arredo si riferiscono..."*

Pertanto, appare più logico, in caso di istanze concorrenti ricadenti sulla medesima area, stabilire un criterio di proporzionalità tra la superficie interna dei locali commerciali e la superficie esterna di suolo pubblico autorizzabile.

Cofabuse Giuliano
Prestip
Mun
L. D. M.
Santillo

ARRO DI ROZKHAITHI TROVIA
F. N. V. G. R. O. V. E. L. O.

25/03/2013

